

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 1960

(56^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Modifica del terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409 » (679) (D'iniziativa del deputato Bozzi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 934, 935, 938, 939, 940, 941
BERGAMASCO	938
BERTOLI	936
CENINI	935, 937
FORTUNATI	935, 936, 937, 940
MARIOTTI	936, 937, 939, 940
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze	935, 936, 938, 939, 940, 941
SPAGNOLLI	940, 941
VALMARANA, relatore	935

« Integrazione della legge 25 luglio 1959, n. 593, riguardante modifiche alla legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » (986) (D'iniziativa del deputato Vicentini) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	933, 934
SPAGNOLLI, relatore	934

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Cenini, Conti, Fortunati, Giacometti, Mariotti, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro De Giovine e per le finanze Piola.

CENINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Vicentini: « Integrazione della legge 25 luglio 1959, n. 593, riguardante modifiche alla legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » (986) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

56ª SEDUTA (12 maggio 1960)

d'iniziativa del deputato Vicentini: « Integrazione della legge 25 luglio 1959, n. 593, riguardante modifiche alla legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

All'articolo unico della legge 25 luglio 1959, n. 593, che sostituisce l'articolo 20 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con suo decreto alle variazioni di bilancio per la attuazione della presente legge ».

S P A G N O L L I, *relatore*. Il disegno di legge in esame ha l'obiettivo limitato di rendere operante, per l'esercizio finanziario in corso, la modifica apportata all'articolo 20 della legge istitutiva del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (legge 5 gennaio 1957, n. 33) con l'articolo unico della legge 25 luglio 1959, n. 593, e relativa alla iscrizione in unico, distinto capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, anzichè in cinque e non distinti capitoli, dell'assegnazione di lire 400.000.000 per il funzionamento del nuovo organo consultivo costituzionale.

La legge di modifica richiamata è stata infatti approvata in data successiva alla approvazione dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60 che recava iscritto in cinque capitoli la spesa di lire 400.000.000 per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, senza peraltro prevedere nel suo testo l'autorizzazione al Ministro del tesoro di disporre, con proprio decreto, lo storno dai cinque capitoli ad unico distinto capitolo dell'assegnazione complessiva.

Di qui l'esigenza di introdurre un comma aggiuntivo all'articolo unico della legge in

discorso, con l'attuale disegno di legge, già approvato alla Camera dei deputati nella seduta del 17 febbraio 1960.

L'obiettivo limitato e formale del disegno di legge che non comporta cioè variazioni di spesa, ma lo storno di alcuni capitoli di bilancio ad altro capitolo di nuova istituzione, come disposto con legge già operante, mi dispensa da una ulteriore illustrazione, sollecitando la vostra approvazione nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del deputato Bozzi: « Modifica del terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409 » (679) (Approvato dalla Camera dei deputati).

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Bozzi: « Modifica del terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è sostituito, con effetto dal 1° luglio 1948, dal seguente:

« I benefici di cui al primo comma sono estesi altresì agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, ivi compresi gli atti e contratti posti in essere dall'ente concessionario, fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, in quanto applicabili.

I corrispettivi degli appalti e dei sub-appalti occorrenti per le ricostruzioni e riparazioni contemplate dal citato decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, sono esenti dalla imposta generale sull'entrata ».

V A L M A R A N A , *relatore*. I decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, e 17 aprile 1948, n. 740, concernenti il riassetto e la ricostruzione delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dalla guerra, prevedevano numerose agevolazioni di ordine tributario.

Tali opere comprendevano: esecuzione di lavori in dipendenza dei danni di guerra; attuazione di lavori di ricostruzione; costruzione di fabbricati a carattere popolare da adibirsi ad alloggi per i senza tetto in conseguenza di danni bellici, e completamento e costruzione di opere pubbliche di carattere straordinario.

Senonchè pare che l'applicazione delle disposizioni riguardanti le agevolazioni tributarie abbia dato luogo ad alcune difficoltà, perchè era rimasto dubbio se le agevolazioni tributarie in questione dovessero applicarsi agli atti e contratti posti in essere dal concessionario. Allora, al fine di evitare la possibilità di ulteriori dubbi, è sembrato utile far luogo a una norma di legge con carattere interpretativo e, quindi, con effetto retroattivo, con la quale porre termine alle questioni tuttora pendenti.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di una partita di giro.

C E N I N I . Il relatore ha detto che si tratta di una norma di legge con carattere interpretativo; per me è una modifica. Si dice infatti: « è sostituito ».

V A L M A R A N A , *relatore*. Modifica « a carattere interpretativo », dice la relazione al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Do lettura dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, numero 409, il quale suona così:

« Sono estese alle costruzioni e ricostruzioni eseguite in base alla presente legge tutti i benefici tributari e fiscali e le altre agevolazioni concesse con i decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, e 17 aprile 1948, n. 740.

L'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è estesa da dieci a venticinque anni decorrenti dalla data della dichiarazione di abitabilità purchè le costruzioni e ricostruzioni siano completate entro il 31 dicembre 1945.

I benefici di cui al primo comma sono estesi altresì agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, in quanto applicabili.

I benefici e le agevolazioni previsti dal presente articolo sono applicabili anche alle abitazioni distrutte o danneggiate dagli eventi bellici che sono state ricostruite prima della entrata in vigore della presente legge ».

L'articolo unico del presente disegno di legge, dice che il terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è sostituito (questo è importante) con effetto dal 1° luglio 1948, dalle seguenti norme:

« I benefici di cui al primo comma sono estesi altresì agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, ivi compresi gli atti e contratti posti in essere dall'ente concessionario, fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, in quanto applicabili.

I corrispettivi degli appalti e dei sub-appalti occorrenti per le ricostruzioni e riparazioni contemplate dal citato decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, sono esenti dall'imposta generale sull'entrata ».

F O R T U N A T I . Anche dal punto formale debbo rilevare una inesattezza, dove si dice: « Il terzo comma... è sostituito dal seguente »: si dovrebbe dire « dai seguenti » in quanto i comma sono due, non più uno.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

56ª SEDUTA (12 maggio 1960)

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per non rimandare il disegno di legge alla Camera dei deputati sarà meglio sorvolare...

B E R T O L I oppure bisognerà unire i due commi.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In sede di coordinamento potremo dire « dai seguenti ».

F O R T U N A T I . Il problema è questo: possiamo tornare indietro di dodici anni?

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidererei dare alcune spiegazioni. Questo disegno di legge è diretto a risolvere legislativamente la dibattuta questione relativa al trattamento tributario agli atti posti in essere dall'ente concessionario, che si chiama E.R.I.C.A.S. (Ente Ricostruzione Cassinate) con le imprese appaltatrici dei lavori, le quali, pur rivestendo la qualifica giuridica dei sub-appaltatori, vengono ora ammesse a fruire delle suindicate agevolazioni tributarie previste dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, per l'ammontare delle spese a carico dello Stato per la ricostruzione del Cassinate, dopo che l'incidenza del minor onere fiscale, essendo stato computato dal Ministero dei lavori pubblici nel corrispettivo della concessione, verrebbe ora a riversarsi sul concessionario.

Ad ovviare un tale stato di cose che in sostanza si tradurrebbe in una mera partita di giro, in quanto le somme pagate dalla finanza a titolo di imposta di registro e imposta generale sull'entrata verrebbero in definitiva sborsate dall'amministrazione dei lavori pubblici, è stato predisposto il disegno di legge in esame.

B E R T O L I . Confesso di non avere le idee chiare su questa faccenda, perchè nella prima parte della esposizione del Sottosegretario sembra che praticamente, nel momento in cui è stato affidato l'appalto e il sub-appalto, nel prezzo dell'appalto si sia te-

nuto conto, in sostanza, che non si doveva pagare l'imposta. Ora se si è tenuto conto di questo, perchè adesso si ritiene che bisognava pagarla? Bisogna vedere se questa clausola del non tener conto del pagamento della imposta era esplicita; perchè se da una parte c'era l'intenzione dello Stato di non far pagare l'imposta, ma dall'altra parte il concessionario sapeva di doverla pagare, i benefici andrebbero non al Ministero dei lavori pubblici, ma soltanto al concessionario che praticamente verrebbe ad ottenere il rimborso dell'imposta che ha già pagato.

Secondo punto: nel caso che si fosse tenuto conto del mancato pagamento dell'imposta sia da parte del Ministero dei lavori pubblici, sia da parte del concessionario, e ciò fosse stato esplicitamente deliberato nel contratto di appalto e sub-appalto, non vedo la ragione di questo disegno di legge perchè in questo caso, trattandosi di una partita di giro, bisognerebbe contabilizzare questa partita di giro e rivedere tutte le pratiche dal 1948 senza alcun beneficio per lo Stato. Quindi, sia che il dubbio venga risolto negativamente o affermativamente, non vedo la utilità di questo disegno di legge.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Bisogna tener sott'occhio i decreti legislativi 7 giugno 1945, n. 332, e 26 marzo 1946, n. 221, che davano all'E.R.I.C.A.S., ossia all'ente concessionario, determinati benefici. Sull'interpretazione di questi articoli è nata una divergenza, onde è intervenuta la presente norma che chiarisce la questione.

M A R I O T T I . In sostanza, sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi che miravano a depurare il costo dell'appalto dai vari gravami fiscali, ma particolarmente dall'imposta generale sull'entrata per tutti i fabbricati danneggiati dalla guerra; e questo veniva fatto o direttamente attraverso lo Stato o attraverso i Comuni che avevano le stesse agevolazioni. Ci sono diverse cause in pendenza di fronte all'autorità giudiziaria ed ho l'impressione che questo disegno di legge miri a fare, particolarmente nel Cassinate, una specie di sanatoria generale

per i conflitti che sono sorti qua e là fra Comuni e Stato e fra Comuni e appaltatori. Perchè per gli appaltatori che, per esempio, ricevevano sugli stati di avanzamento degli acconti, queste agevolazioni erano date depurate dall'imposta generale sull'entrata che veniva trattenuta dagli uffici competenti. Purtroppo però, scaduto il termine di sessanta giorni per il saldo definitivo è successo un caos indescrivibile; ci sono state decine di cause presso l'Intendenza di finanza. Non so se questo disegno di legge possa sanare la situazione, ma ho l'impressione che si tenti di dare una sanatoria generale, altrimenti non si potrebbe comprendere una retrodatazione di circa dodici anni. Vuol dire che ci sono ancora dei residui di rapporti giuridici di appalti fra Stato e Comuni che devono essere sistemati.

Ora non c'è dubbio che l'appaltatore, passati quei famosi quaranta o sessanta giorni, non ha più possibilità di rivalsa. Per me è un modo di presentare molto elegantemente la cosa come partita di giro, perchè l'appaltatore, prima di convenire in giudizio lo Stato e l'Amministrazione dei lavori pubblici, preferisce lasciar perdere tutto. Evidentemente si vuol favorire un gruppo di appaltatori stabilendo una retroattività di dodici anni per sanare tutte queste situazioni.

Se il problema è quale io l'ho esposto, dichiaro di essere contrario nel modo più assoluto a questo disegno di legge perchè ritengo impossibile che sia una partita di giro, dato che un'azione di rivalsa contro il Ministero dei lavori pubblici non è possibile; se questa deve essere fatta, deve essere esperita attraverso i canali ordinari dell'autorità giudiziaria.

F O R T U N A T I. A parte dunque la questione di carattere generale, di principio circa la retroattività che non può non sollevare perplessità e deve, a mio avviso, richiedere la ripulsa da parte nostra, io sono anche perplesso sulla questione di merito, perchè non vi è dubbio che qui ci troviamo di fronte a rapporti che non sono

soltanto giuridici, ma sono anche rapporti economici. È mia impressione, sulla base anche di esperienze fatte nella Giunta comunale di Bologna, che quando vi è una norma legislativa di carattere interpretativo che lascia adito a dubbi, gli imprenditori si metteranno sempre dalla parte della ragione nella discussione del prezzo, per cui il prezzo, in realtà, dal punto di vista economico, sconta la situazione tributaria più grave per loro, non sconta mai la situazione tributaria meno grave.

Io sono quindi profondamente convinto che se anche dal punto di vista formale la interpretazione che oggi verrebbe data con una norma, non interpretativa ma sostitutiva, potesse essere esatta, la sostanza economica sarebbe che noi creeremmo dei vantaggi preferenziali, cioè degli indebiti arricchimenti a favore di un gruppo di imprenditori. Sono perciò profondamente convinto che la norma di legge non ha ragion d'essere e che in ogni caso, dal punto di vista sostanziale, sarebbe preferibile trovare altre forme di provvedimenti e mai dare a provvedimenti tributari il carattere retroattivo di addirittura dodici anni; perchè da questo punto di vista la legislazione tributaria diventerebbe continuamente incerta, non solo, ma si verrebbe ad affermare un principio per cui, ogni volta che viene stabilita una norma tributaria, questa potrebbe essere modificata nel corso del tempo.

C E N I N I. Non conosco bene la questione e desidererei ulteriori spiegazioni dall'onorevole Sottosegretario. Non riesco a capire perchè dovrebbe esserci una rivalsa nei confronti dello Stato, perchè questo ente E.RI.CAS. e i sub-appaltatori hanno eseguito i loro lavori in una determinata situazione legislativa.

M A R I O T T I. Con questa legge il rimborso eventualmente avviene attraverso l'Intendenza di finanza.

C E N I N I. Dal modo come si presenta questo disegno di legge, sembra si tratti di una modifica sostanziale delle precedenti

norme legislative. Per quanto riguarda la retroattività, anche in altri casi del genere ci siamo sempre opposti.

B E R G A M A S C O. Vorrei chiedere anch'io al Sottosegretario qual'è lo stato di fatto attuale, se ci sono cause pendenti, insomma il contenuto economico attuale della legge, perchè mi pare che più che altro si tratti di valutare la legge preesistente.

P R E S I D E N T E. Siamo nel 1960, si tratta di modificare una legge che risale al 25 giugno del 1949; quindi ci sono già undici anni di distanza. Ma come si è potuto attendere tanto? Perchè se una legge del 1949 era incerta nella sua applicazione, era nel momento in cui veniva applicata che si sarebbe dovuto chiedere al Parlamento di chiarirla meglio, onde coloro che, interpretando la legge, eseguivano i contratti che la legge consentiva, potessero agire sul terreno concreto. Ora questo viene chiesto a undici anni di distanza.

Lo stesso proponente del disegno di legge, che è un alto magistrato, persona qualificata, spiega precisamente che l'applicazione delle disposizioni riguardanti le agevolazioni tributarie ha dato luogo ad alcune difficoltà che non è stato possibile superare in via di applicazione della legge stessa. In particolare è rimasto dubbio se le agevolazioni tributarie in questione si applicano o meno agli atti e contratti posti in essere dal concessionario; ugualmente è rimasto dubbio se le agevolazioni siano o meno comprensive dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata. Limitiamoci pure all'esame di questi due punti.

Certamente nella ricostruzione degli edifici, questi due punti, fra le parti, o fra la parte e il Comune, sono stati risolti in qualche maniera. Ora a undici anni di distanza noi veniamo a dare a questi due punti un'interpretazione univoca, cioè la modificazione del testo di legge quale era in vigore in quel tempo; dimodochè tutti indistintamente i contratti che sono stati stipulati allora e sui quali vi era da osservare se veniva applicata o meno l'imposta sull'entrata, saranno

riveduti. Io mi domando che cosa può accadere ai Comuni i quali hanno esatto l'imposta sull'entrata e dovrebbero rivedere tutti i contratti e, se la legge ha effetto retroattivo, dovranno restituire l'ammontare della imposta sull'entrata. Così per tutti gli atti compiuti dal concessionario probabilmente, se non c'era questa esenzione, la tassa fu pagata. Ma ora si dice che questa esenzione viene concessa in base agli articoli precedenti di un'altra legge; quindi sia per quanto riguarda gli atti fatti dal concessionario, sia per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta generale sull'entrata si dovranno rivedere centinaia di migliaia di contratti nei quali l'amministrazione è interessata. Mi domando quali complicazioni, quale massa di lavoro porterà questa norma di legge, oltre, eventualmente, la restituzione di somme indebitamente percepite.

Noi più volte, in sede di Commissione, abbiamo espresso l'opinione che è estremamente disagiata, per le conseguenze, applicare la retroattività. Come ricordiamo tutti la legge sulla mancata applicazione dei contratti è stato un esempio classico degli inconvenienti che porta la retroattività della legge.

Quindi io riterrei opportuno esaminare meglio il disegno di legge prima di decidere se approvarlo o meno. Comunque il Sottosegretario di Stato potrà dire qualche cosa per cancellare questi dubbi e chiarire le idee.

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. I signori Commissari sanno che Cassino è stata completamente distrutta. Si creò allora un Ente — l'E.R.I.CAS. — per la ricostruzione di Cassino e i benefici che sono stati concessi per questa ricostruzione sono quelli indicati dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, che la Commissione conosce.

Nel fare la concessione all'E.R.I.CAS. il Ministero dei lavori pubblici, tenendo presente la somma di questi benefici, tenne conto della esenzione di determinati tributi: perciò il peso della concessione è al netto di questi tributi a carico dell'E.R.I.CAS. L'E.R.I.CAS. è da considerarsi, dal punto di vista giuridico, l'appaltatore; senonchè praticamente lo

E.R.I.CAS. concesse dei sub-appalti a diverse ditte, a diverse cooperative le quali eseguirono materialmente il lavoro. La questione, quindi, è nata per determinare se i benefici concessi all'Ente ricostruzione Cassino dovessero o potessero essere estesi ai sub-appaltatori. Questi sono i termini della questione. Ora siccome il punto di partenza è che il Ministero dei lavori pubblici nel dare la concessione all'E.R.I.CAS. ha tenuto conto dell'esistenza di tutti questi benefici, che cosa avverrà se non si risolve la questione legislativamente? Avverrà che i sub-appaltatori, se non usufruiranno dei benefici stessi, che sono stati tenuti presenti nella concessione all'Ente di cui trattasi, si rivolgeranno al Ministero dei lavori pubblici che dovrà pagare. Questo è evidente e vi sono già delle cause in corso.

Questa è la ragione per cui il deputato Bozzi ha creduto bene di risolvere legislativamente una questione che, in definitiva e da buon giurista, egli vedeva definirsi per tutti a carico del Ministero dei lavori pubblici. Se è vero, come è vero, che il Ministero dei lavori pubblici nei confronti dello E.R.I.CAS. aveva tenuto conto di questi benefici, lo stesso Ministero dovrà concederli ai sub-appaltatori. Ed infatti il terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, nel suo testo sostitutivo dice esattamente: « I benefici di cui al primo comma sono estesi altresì agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, ivi compresi gli atti e contratti posti in essere dall'ente concessionario ... », ossia i contratti dei sub-appaltatori. Ecco il contenuto della legge e mi sembra che sia molto chiaro. E siccome, come giustamente il proponente ha fatto osservare in sede di approvazione del disegno di legge alla Camera dei deputati, il provvedimento tutela in definitiva lo Stato e contiene un criterio equitativo per tutti, il Governo ha creduto di dare la sua adesione nella forma che ha suggerito l'onorevole Bozzi e che è stata convalidata dal voto favorevole dello altro ramo del Parlamento.

Il Governo non l'ha proposto, ma l'onorevole Bozzi, con la sua profonda conoscenza

giuridica e valutando gli effetti che le varie cause avrebbero raggiunto in sede giudiziaria, ha ritenuto opportuno formulare e presentare il disegno di legge in esame, che si traduce in definitiva a salvaguardia degli interessi del Ministero dei lavori pubblici.

Ed è per ciò, ripeto, che il Governo ha dato al proposto provvedimento legislativo la sua adesione.

P R E S I D E N T E . Quanti hanno pagato le tasse? E sono state pagate le tasse?

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* L'elenco preciso di coloro che hanno pagato non l'ho qui, ma posso produrlo. Posso dire soltanto che in generale le tasse furono pagate e quanti hanno pagato intendono fare causa o l'hanno già promossa.

Ad ogni modo il Governo si rimette alle decisioni della Commissione. Mi preme ripetere che il Governo esprime parere favorevole perchè ritiene il disegno di legge equo e tale da evitare allo Stato delle cause.

P R E S I D E N T E . Ma il sub-appaltatore non ha avuto rapporti diretti con il Governo; quindi si deve rivolgere all'appaltatore...

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* ... e l'appaltatore si rivolge al Ministero dei lavori pubblici, il quale dovrà necessariamente riconoscere per i sub-appaltatori gli stessi benefici concessi all'ente appaltatore.

M A R I O T T I . Mi sembra, anche sul piano giuridico, una forma stranissima di procedura: il sub-appaltatore farà rivalsa verso l'Ente concessionario, cioè l'E.R.I.CAS., che a sua volta, se del caso, chiederà il rimborso all'Intendenza di finanza. Ma il Ministero dei lavori pubblici non c'entra affatto, perchè è chiaro che quando è stato fatto il contratto era scritto che in base a determinati provvedimenti legislativi l'Ente era esente dai tributi eccetera.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)56^a SEDUTA (12 maggio 1960)

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Era specificato per l'appaltatore, non per il sub-appaltatore.

M A R I O T T I . Ma il sub-appaltatore otterrà dall'appaltatore i benefici per la parte dei lavori che si è accollato. Il rimborso previsto da una serie di leggi, l'avrà non subito, ma a lavori ultimati e collaudati. Ed il rimborso il sub-appaltatore l'avrà in base a disposizione di legge e non tanto dall'ente concessionario, quanto dall'Intendenza di finanza, che è l'Amministrazione finanziaria competente a rimborsare. Ora, su cento cause, ve ne saranno cinque o dieci al massimo che andranno avanti. E parlo per esperienza, giacchè come professionista ho dovuto assistere in Toscana parecchi piccoli imprenditori i quali, per avere il rimborso di 150 o 200 mila lire in via transattiva, hanno dovuto fare cause, il cui costo è stato notevole, anche quando sono andate bene.

Il Ministero dei lavori pubblici non c'entra affatto, ripeto. Ha dato i lavori attraverso gare d'appalto ed avvertendo che vi saranno dei rimborsi che vanno da un minimo ad un massimo stabilito, per cui l'appaltatore sa benissimo quali sono i suoi diritti. Il rappresentante del Governo vuol dirci se dando in sub-appalto i lavori sono stati tenuti in conto questi elementi?

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se ne è tenuto conto...

M A R I O T T I ed allora, secondo me, il provvedimento legislativo in esame è una sanatoria, che va in favore dell'ente concessionario, il quale deve rimborsare a tutti i sub-appaltatori i contributi che loro spettano: la colpa, quindi, è di chi ha amministrato l'Ente e non ha tenuto in considerazione determinati provvedimenti di legge. La causa, pertanto, sarà fatta tra sub-appaltatore ed Intendenza di finanza; altra cosa, invece, è la causa tra sub-appaltatore e concessionario. Questi rimborsi per dodici anni ammonteranno a decine e decine di milioni. Bisogna vedere che cosa ha fatto il Consiglio d'amministrazione dell'E.RI.CAS.; oc-

corre fare tutte le indagini e vedere il bilancio com'è. Questi elementi di valutazione i Commissari devono esigerli prima di approvare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Riterrei anch'io che sarebbe opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta onde poter avere ulteriori elementi in merito.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei solo replicare qualche argomento dopo quanto ha detto il senatore Mariotti. La questione è nata perchè le Intendenze di finanza hanno ritenuto che questi benefici che erano stati concessi all'E.RI.CAS. non potessero essere applicati ai sub-appaltatori, anche se l'E.RI.CAS. nei suoi appalti aveva invece tenuto conto dei benefici che esso aveva ricevuto dal Ministero dei lavori pubblici. L'intervento dell'Intendenza di finanza, nell'interpretazione della legge, è stato riconosciuto nei confronti dell'E.RI.CAS. e non dei sub-appaltatori. Ecco quindi che è nata la questione tra questi enti sub-appaltatori e l'E.RI.CAS.

S P A G N O L L I . Se non ci fosse stato l'E.RI.CAS., queste questioni sarebbero state risolte, le facilitazioni sarebbero state certamente concesse agli Enti che sarebbero stati chiamati a risolvere i problemi della ricostruzione: questa è la questione di diritto. Invece si ha anche una questione di fatto per quello che è avvenuto tra sub-appaltatori e l'ente appaltatore. Ritengo che sia bene chiarire i termini della questione.

F O R T U N A T I . Mi sembra che il tutto non sia così pacifico come afferma il rappresentante del Governo. Se ci fosse stato un minimo di tranquillità, come sono infinite le vie del Signore, così infinite sarebbero state le circolari del Ministero delle finanze che avrebbero risolto la questione. Ed è chiaro allora che al momento stesso in cui sono cominciate a sorgere le prime questioni tra sub-appaltatori e l'E.RI.CAS., i primi sarebbero stati messi subito con le spalle al muro.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

56ª SEDUTA (12 maggio 1960)

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'Ente ricostruzione Cassino aveva ricevuto un beneficio e questo l'aveva riversato sui suoi appaltatori: la legge riguarda solo l'E.R.I.CAS.

S P A G N O L L I . Ha ragione il proponente onorevole Bozzi quanto parla di interpretazione.

M A R I O T T I . Sarebbe anche importante conoscere a quanto ammontano i rimborsi...

P R E S I D E N T E . Pregherei il Ministero delle finanze ed anche il relatore del disegno di legge di voler procurare alla Commissione maggiori dati di fatto in modo che in una prossima seduta si possa procedere ad un più approfondito esame del provvedimento.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sarà mia premura portare alla Commissione i dati richiesti. Mi permetto solo aggiungere che si tratta di benefici chiesti per il Cassinate e che se invece dell'E.R.I.CAS., si fosse trattato di singole cooperative, la questione non sarebbe sorta giacchè avrebbero avuto le esenzioni.

P R E S I D E N T E . Non facendosi altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari